

LE NOVITA' IN MATERIA DI PENSIONE PER IL 2017

A cura di Antonello Crudo

Le principali novità

- Estensione del cumulo gratuito dei periodi contributivi
- Eliminazione a regime delle cosiddette penalizzazioni
- Estensione della cosiddetta opzione donna
- Modifiche alla normativa in favore dei lavoratori impegnati in attività usuranti
- Riduzione del requisito contributivo per la pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci
- Introduzione in via sperimentale della cosiddetta Ape Sociale
- Introduzione in via sperimentale dell'Anticipo Finanziario a Garanzia Pensionistica

Estensione del cumulo gratuito dei periodi contributivi (art. 1, commi 239 e segg. della legge n. 228 del 2012)

Ampliamento dell'ambito soggettivo nella legge di bilancio

Legge n. 228 del 2012

Assicurazione generale
obbligatoria

Gestioni sostitutive (elettrici,
telefonici, lavoratori
spettacolo, fondo volo, etc.)

Gestioni esclusive (Cassa
Stato, Cassa Enti Locali, Fondo
Ferrovie, etc.)

Gestione separata

Contributi versati alle casse professionali
di cui ai decreti legislativi
n. 509/1994 e n. 103/1996

Estensione del cumulo gratuito dei periodi contributivi (art. 1, commi 239 e segg. della legge n. 228 del 2012)

Ampliamento delle prestazioni

Legge n. 228 del 2012

Pensione di vecchiaia
Pensione di inabilità
Pensione indiretta ai superstiti

Pensione anticipata

POSSIBILITA' DI AVVALERSI DEL CUMULO ANCHE SE SI E' RAGGIUNTO
IL DIRITTO AUTONOMO A PENSIONE IN UNA DELLE GESTIONI INTERESSATE

Estensione del cumulo gratuito dei periodi contributivi (art. 1, commi 239 e segg. della legge n. 228 del 2012)

Requisiti delle prestazioni

Pensione di vecchiaia

20 anni di contribuzione ed età di
66 anni e 7 mesi
(nel 2017 se il cumulo non comprende
contributi versati nelle gestioni esclusive le
lavoratrici dipendenti e autonome possono
accedere alla pensione, rispettivamente a 65
anni e 7 mesi e a 66 anni e 1 mese)

Pensione anticipata

Cumulo con casse professionali ?
41 anni e 10 mesi di contribuzione
per le donne
42 anni e 10 mesi di contribuzione
per gli uomini

Pensione di inabilità e
pensione indiretta ai
superstiti

requisiti contributivi previsti nella
gestione in cui si verifica l'evento
inabilitante o l'evento morte

Eliminazione a regime delle cosiddette “penalizzazioni”

Cosa sono?

Riduzione percentuale della quota retributiva della pensione per chi, a decorrere dal 2012, accedeva alla pensione anticipata prima dei 62 anni qualora l'anzianità contributiva non fosse raggiunta con contribuzione correlata ad attività di effettivo lavoro includendo specifici periodi individuati dal legislatore (quali i periodi di astensione obbligatoria per maternità, di malattia, di CIGO, di congedo parentale per maternità e paternità, di assolvimento degli obblighi di leva, di infortunio, di congedo o permessi ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992).

Eliminazione a regime delle cosiddette “penalizzazioni”

Norme transitorie

La penalizzazione era già stata esclusa per tutti i lavoratori che accedevano alla pensione anticipata con decorrenza successiva al 31 dicembre 2014 e per coloro che avrebbero maturato il diritto entro il 31 dicembre 2017.

Successivamente la penalizzazione è stata eliminata anche sulle pensioni decorrenti nel 2012, 2013 e 2014 per i ratei erogati a partire da gennaio 2015.

Legge di bilancio per il 2017

La penalizzazione viene esclusa anche per le pensioni anticipate ~~erogate a coloro che acquisiscono il diritto dopo il 31 dicembre 2017~~ con decorrenza dal 1° gennaio 2018

Estensione della cosiddetta “opzione donna”

E' stata concessa la possibilità di avvalersi della normativa anche alle nate nell'ultimo trimestre del 1957 e nell'ultimo trimestre del 1958, rispettivamente se lavoratrici autonome o dipendenti, **in possesso di almeno 35 anni di anzianità contributiva al 31.12.2015.**

Possono accedere alla pensione di anzianità con il calcolo interamente contributivo dopo l'apertura della finestra di accesso di 12 ~~e 18~~ mesi ~~che decorre~~ dal compimento di 57 anni e 7 mesi per le lavoratrici dipendenti **e di 18 mesi dal compimento** di 58 anni e 7 mesi per le lavoratrici autonome.

Modifiche alla normativa in materia di lavori usuranti

Eliminazione delle finestre di accesso.

Sospensione, dal 2019 al 2026, dell'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita ai requisiti pensionistici.

Anticipo di un anno dell'entrata in vigore del requisito per essere considerati destinatari della normativa speciale in esame di aver svolto per almeno la metà della vita lavorativa complessiva una o più delle attività usuranti.

Mantenimento a regime del requisito di aver svolto almeno per sette anni una o più attività usurante negli ultimi dieci anni di attività. Non è, inoltre, più necessario che l'attività usurante sia svolta anche nell'anno di perfezionamento dei requisiti pensionistici.

Riduzione del requisito contributivo per la pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci

Lavoratori interessati

- sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
- che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

Riduzione del requisito contributivo per la pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci

Lavoratori interessati

- lavoratori dipendenti che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa le attività lavorative particolarmente difficili e rischiose di seguito elencate:
 - A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
 - B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
 - C. Conciatori di pelli e di pellicce
 - D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
 - E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
 - F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
 - G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
 - H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
 - I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
 - L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
 - M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Riduzione del requisito contributivo per la pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci

Lavoratori interessati

- Lavoratori dipendenti che, per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa o per almeno metà della vita lavorativa complessiva, hanno svolto uno o più dei seguenti lavori:
 - a) particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999 (lavori in galleria, cava o miniera; in cassoni ad aria compressa; svolti dai palombari; ad alte temperature; del vetro cavo; in spazi ristretti; di asportazione dell'amianto)
 - b) lavoro notturno:
 - 1) a turni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2 per almeno 6 ore (comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino) per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64;
 - 2) per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;
 - c) alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al decreto legislativo n. 67 del 2011, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità (c.d. linea catena);
 - d) conducenti di veicoli, di capacità complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Riduzione del requisito contributivo per la pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci

- Requisiti per l'accesso al beneficio:
almeno 1 anno di contribuzione per periodi di lavoro effettivo svolto prima dei 19 anni
- Beneficio:
anzianità contributiva per la pensione anticipata pari a 41 anni

Il requisito contributivo si adegua in base all'incremento della speranza di vita

N.B. Il beneficio si applica a coloro che hanno contribuzione prima del 1996

Introduzione in via sperimentale della cosiddetta “Ape sociale”

Prestazione

La cosiddetta “Ape sociale” è una prestazione di accompagnamento alla pensione alla quale gli interessati possono accedere dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018 se in possesso dei prescritti requisiti.

L'importo della prestazione erogata dall'INPS per dodici mensilità nell'anno è pari al trattamento pensionistico mensile maturato dall'interessato al momento della decorrenza dell'Ape.

L'importo mensile della prestazione non può essere superiore a 1.500 euro. Se il calcolo della prestazione spettante al soggetto è superiore a tale importo viene automaticamente ridotto.

La prestazione viene erogata, previa cessazione da qualsiasi attività lavorativa, fino al raggiungimento da parte del beneficiario del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

La prestazione è compatibile con lo svolgimento di attività di lavoro dipendente nel limite di 8.000 euro annui e di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui, mentre non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione, con l'ASDI e con l'indennizzo per cessazione dell'attività commerciale.

Introduzione in via sperimentale della cosiddetta "Ape sociale"

Lavoratori interessati

- sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
- che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

Introduzione in via sperimentale della cosiddetta “Ape sociale”

Lavoratori interessati

- lavoratori dipendenti che svolgono, al momento della decorrenza dell'indennità, da almeno sei anni in via continuativa le attività lavorative particolarmente difficoltose e rischiose di seguito elencate:
 - A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
 - B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
 - C. Conciatori di pelli e di pellicce
 - D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
 - E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
 - F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
 - G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
 - H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
 - I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
 - L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
 - M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Introduzione in via sperimentale della cosiddetta “Ape sociale”

Requisiti di accesso

- Età anagrafica: 63 anni
- Anzianità contributiva: 30 anni per disoccupati, assistenti di disabili e invalidi pari o superiori al 74%

36 anni per i lavoratori impegnati in attività particolarmente difficoltose e rischiose
- Cessazione da qualsiasi attività lavorativa
- Non titolarità di pensione diretta

Introduzione in via sperimentale dell'Anticipo Finanziario a Garanzia Pensionistica

Requisiti di accesso

- Età anagrafica: 63 anni
- Raggiungimento età pensionabile: entro 3 anni e 7 mesi
- Anzianità contributiva: 20 anni

L'accesso all'Anticipo Finanziario a Garanzia Pensionistica può essere concesso in misura tale che la pensione lorda maturata dal soggetto al momento dell'accesso all'anticipo al netto della rata di ammortamento conseguente sia pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo.

Il DPCM attuativo della norma istitutiva dovrà stabilire anche l'importo minimo mensile dell'anticipo. Pertanto, se tale importo minimo dovesse essere superiore al corrispondente valore di anticipo necessario per rispettare il limite sopra indicato la richiesta di anticipo dovrà essere respinta.

Introduzione in via sperimentale dell'Anticipo Finanziario a Garanzia Pensionistica

L'Anticipo Finanziario a Garanzia Pensionistica viene erogato mensilmente dall'istituto bancario scelto dall'assicurato per dodici mensilità.

L'importo accumulato dalla decorrenza dell'anticipo fino alla liquidazione della pensione di vecchiaia viene restituito mediante trattenuta diretta da parte dell'INPS sulla pensione della rata di ammortamento.

Periodo di ammortamento	20 anni
Rischio premorienza	copertura assicurativa con premio anticipato versato dall'istituto bancario e aggiunto al capitale da ammortizzare
Rischio incapacienza	Fondo di garanzia presso il MEF gestito dall'INPS al quale viene versata una fee di ingresso da parte dell'istituto bancario che viene aggiunta al capitale da ammortizzare. Il Fondo copre l'80% del rischio

Introduzione in via sperimentale dell'Anticipo Finanziario a Garanzia Pensionistica Processo di gestione della domanda

Domanda di certificazione

Il pensionato direttamente o tramite un Patronato presenta all'INPS domanda di certificazione.

Certificazione

L'INPS certifica al richiedente il suo diritto ad ottenere l'Anticipo Finanziario a Garanzia Pensionistica e indica sulla certificazione l'importo minimo e massimo mensile che può essere richiesto

Domanda di Anticipo

L'assicurato presenta all'INPS la domanda di finanziamento, di assicurazione contro il rischio premorienza e la domanda irrevocabile di pensione di vecchiaia

Accettazione della Banca

L'istituto bancario prescelto concede l'Anticipo e notifica tramite l'INPS l'accettazione all'assicurato

Diritto di recesso

L'assicurato entro 14 giorni dalla notifica può recedere dalla richiesta di anticipo e tutto il processo decade, superato tale termine senza che sia stata esercitata la facoltà di recesso, la domanda di APE e di pensione sono irrevocabili.

Erogazione dell'Anticipo

In caso di perfezionamento del processo l'Anticipo è erogato dalla Banca mensilmente direttamente all'assicurato